



**Imprese
Romane
Pubblicitarie
Associate**

Roma, 04/01/2019

Egr. Associato
Trasmessa via fax e/o mail

Oggetto: Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili N.° 18357/09
(Sanzione Accessoria della Rimozione Ex Art. 23 CdS).

Con la presente, si ritiene utile rimettere agli Associati, copia integrale della Sentenza indicata in oggetto, pronunciata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Tale sentenza, **ha da tempo, definitivamente sgombrato ogni dubbio, sulla accessorieta' della rimozione, nella sanzione prevista dall'art. 23 CdS, e quindi la giurisdizione del Giudice di Pace a decidere sulla legittimita', sia della sanzione principale pecuniaria, sia su quella accessoria, nel caso di specie la rimozione dell'impianto pubblicitario, ritenendo totalmente legittima la decisione del Giudice di Merito (Giudice di Pace), che sulla base dell'annullamento del verbale, ha annullato anche la sanzione accessoria della rimozione, contenuta nella Determinazione Dirigenziale emanata da Roma Capitale.**

Non puo' pertanto avere alcun valore giuridico, la tesi, smentita dalla decisione in oggetto, che da sempre cercano di richiamare le Amministrazioni, in primis quella di Roma Capitale, quando tentano di sostenere come la sanzione accessoria (rimozione), derivante dalla violazione dell'art. 23 CdS, sia un autonomo atto Amministrativo, che deve essere pertanto impugnato davanti al Giudice Amministrativo.

Quanto sopra, rende totalmente illegittimi i provvedimenti di rimozione, a vario titolo notificati dalle Amministrazioni, sulla base di uno specifico Verbale di Accertamento di Violazione, elevato ai sensi dell'art. 23 CdS, **quando il verbale e' stato annullato a seguito di specifica impugnazione, non potendo piu' costituire titolo, sia per la riscossione della sanzione pecuniaria, sia per l'esecuzione di sanzioni accessorie.**

Ricordiamo, come, l'annullamento del verbale, possa avvenire, con il silenzio-accoglimento del Prefetto, che omette di emanare l'ordinanza ingiuntiva a seguito di un ricorso avverso il verbale a lui presentato, decorsi giorni 180, sia attraverso una specifica sentenza del Giudice di Pace, che annulla il verbale o l'ordinanza ingiuntiva del Prefetto stesso.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento e si porgono cordiali saluti

Ass. Conf. I.R.P.A.
Ufficio Legale
Avv. Giuseppe Scavuzzo